

LEGGE ANTICORRUZIONE

Whistleblowing e nuova Legge anticorruzione

Ranieri Razzante, Prof. Avv., Presidente A.I.R.A. (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio) Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia



A CURA DELLA REDAZIONE DI LEX24

Non sei ancora abbonato a **LEX24**? Per scoprire come farlo [clicca qui](#)

Si poteva fare di più? Probabilmente sì, ma in tema di “*Whistleblowing*” la nuova Legge Anticorruzione ha permesso un piccolo passo in avanti.

Per la prima volta il legislatore italiano, forse spinto dalle numerose sollecitazioni internazionali, ha deciso di offrire una tutela a più ampio spettro al c.d. “*Whistleblower*”, meglio definito – con una connotazione ingiustificatamente negativa – come la c.d. “*spia*” all’interno delle pubbliche amministrazioni.

Con questo termine infatti (letteralmente, “colui che suona nel fischiello”) si identifica il soggetto che denuncia condotte irregolari, all’interno della propria organizzazione lavorativa, delle quali sia stato diretto testimone nell’esercizio delle proprie funzioni.

Prima delle modifiche introdotte dalla nuova Legge Anticorruzione (L. 6 novembre 2012, n.190), limitandoci in questa sede al campo della Pubblica Amministrazione (pur essendo una figura dagli interessanti risvolti positivi in qualsiasi altra realtà aziendale), va evidenziato che se da un lato gravava sul soggetto in questione l’obbligo giuridico (ex art. 361 del codice penale) di denunciare all’Autorità giudiziaria ovvero al superiore gerarchico un reato di cui avesse avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, dall’altro egli non godeva di alcuna forma di tutela in caso di eventuali ritorsioni connesse alla sua denuncia, ad eccezione dell’ipotesi di illegittimo licenziamento disciplinato dal tanto discusso art.18 dello Statuto dei lavoratori.

Questo evidente squilibrio è stato finalmente ridotto, anche se solo all’interno delle pubbliche amministrazioni, con l’avvento del nuovo art. 54-bis nel D.lgs.165/2001 (introdotto per espressa previsione del comma 51 della Legge qui in esame). Invero, fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, si estende la tutela del *Whistleblower* ad **altre tipologie di ritorsioni** “minori”, ma forse più diffuse, conseguenti alla sua segnalazione: ad esempio, demansionamento, mobbing, trasferimento ovvero discriminazioni o simili, la cui punibilità era stata sino ad oggi lasciata alla discrezionalità del giudice.

Ulteriore novità (dalle vaghe sembianze “premiali”) introdotta, è la **garanzia di anonimato** (se pur parziale) assicurata al testimone, al fine di incentivare l’operatività di queste “vedette civiche” e sedare i giustificati e comprensibili timori di eventuali ripercussioni sul posto di lavoro. A tal riguardo va però evidenziato che il secondo periodo del comma 51 della L. 190 del 2012 prevede che il segreto sull’identità del segnalante può essere svelato quando “*sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato*” ossia, nella maggioranza dei casi, in conformità con il legittimo diritto alla difesa.

Quello che non convince, inoltre, è l’assenza di previsione di una fattispecie autonoma di reato per chi contravviene a quanto richiesto dall’art. 54-bis, venendo meno, pertanto, quella funzione special-preventiva connessa alla sanzione. La stessa Unione europea, nelle numerose Convenzioni che si

occupano del tema (OCSE, Convenzione delle Nazioni Unite, ONU), ha richiesto su più fronti tolleranza zero in tal senso, indirizzando verso l'adozione di un sistema di protezione "reale" ed efficace.

Il potenziale intrinseco di questo istituto giuridico come efficace strumento di contrasto alla corruzione, reato di per sé di difficilissima emersione, è stato per troppo tempo sottovalutato: proprio sulla scia di altri ordinamenti europei sarebbero auspicabili ulteriori interventi del legislatore al fine di promuovere e valorizzare i benefici della reportistica interna.

A tal riguardo va segnalato che la Commissione ministeriale, nel suo rapporto preliminare, aveva previsto una formula ancora più incisiva di quella approvata, nella quale si destinava al testimone, nel caso di denuncia di avvenuto *pactum sceleris*, il 20% della c.d. "mazzetta" a titolo premiale come esempio e incentivo di pratiche di buona *governance*.

Proposta forse troppo ardita per essere confermata nella versione finale, ma ci si augurano in tal senso ulteriori modifiche ed ampliamenti della disciplina da parte di un legislatore più consapevole dell'efficacia di questo essenziale strumento a disposizione nella lotta alla corruzione.

LEGGI ANCHE

[DDL CORRUZIONE: I CHIARIMENTI DELL'ESPERTO](#)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati